



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

N. di prot: 5819

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 13 del 28/03/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di marzo alle ore 17:00, presso la Residenza Municipale di P.zza Amendola 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di **Amedeo Imbrogno** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	IMBROGNO AMEDEO	X		12	MASSI ILIANA	X	
2	MONESI MARCO	X		13	FRANZONI PATRIZIA	X	
3	VOLTA DANIELA	X		14	PIZZI ENRICO	X	
4	BALDACCI FRANCESCO	X		15	VERONESE PAOLO	X	
5	BAZZANINI NOEMI	X		16	RUOTOLO GIANLUCA	X	
6	BORSARI STEFANO	X		17	LEPORATI GIOVANNI	X	
7	CERRE' ANNALISA	X		18	LEO CATALDO	X	
8	SOLA ALESSANDRO	X		19	NAPOLI LUCA	X	
9	FOGACCI PATRIZIA	X		20	PIGNANELLI SALVATORE ANTONIO		X
10	CHIARINI SIMONETTA	X		21	TUGNOLI ALBERTO	X	
11	MAZZINI CLAUDIA	X					

PRESENTI: 20 ASSENTI: 1

Sono presenti gli Assessori: BATTISTINI GIOVANNA, MAGRI MASSIMO, GOTTARDI BELINDA, CIMATTI DONATELLA, PALMA FEDERICO, GIACO' GIOVANNI

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Margherita Clemente.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto

- il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 , convertito con modificazioni con la L. n. 214 del 22/12/2011, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria , in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati art. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI , al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Considerato che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

Rilevato che occorre determinare le aliquote dell'I.M.U. a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la normativa fa rinvio;

Atteso che per effetto del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento e i Comuni , con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale , intesa “quale immobile , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare , nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese , “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 D.L. n. 201/2011 con i quali:

- vengono fissate le aliquote per l'abitazione principale e le relative pertinenze allo 0,4 per cento con possibilità per i comuni di modificarle in aumento o diminuzione di 0,2 punti;
- vengono fissate allo 0,2 per cento le aliquote per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 D.L. n. 557/1993, con la possibilità per i Comuni di modificare in diminuzione di 0,1 punti ;

Preso atto che la normativa prevede che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di 400,00 euro ;

Evidenziato che, per effetto della richiamata normativa, l'importo massimo della detrazione applicabile sull'abitazione principale ammonta ad euro 600,00;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Ritenuto opportuno determinare le aliquote ordinarie e agevolate per l'applicazione dell'I.M.U. nel rispetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. n. 201/2011 e degli altri provvedimenti di finanza pubblica regolanti la materia;

Preso atto che i regolamenti e tariffe possono essere approvati approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- il D.L. n. 201/2011
- il D.Lgs. n. 23/2011
- il D.Lgs. n. 504/1992;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, relativi alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata in data 16 marzo 2012 dalla 1^a Commissione Consiliare, che ha espresso parere favorevole con la seguente votazione: favorevoli n. 15 dei Gruppi Consiliari “Partito Democratico”, “Italia dei Valori”, “Federazione della Sinistra”, mentre i Gruppi Consiliari “Pdl – Lega Nord – Lista Civica” e “Insieme per Castel Maggiore” si sono riservati di esprimere parere in Consiglio;

Posta in votazione la proposta in esame con voti favorevoli n. 17, contrari n. 3 (Leporati, Leo e Napoli “Pdl-Lega Nord- Lista Civica”), astenuti n. 0, resi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

1. ALIQUOTA ORDINARIA – **aliquota 1,06%**

2. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – **aliquota 0,45%**

Detrazione base per abitazione principale e relative pertinenze **Euro 200,00**;

L'aliquota ridotta allo 0,45% e la relativa detrazione, si applicano all'abitazione principale ed alle relative pertinenze così come definite dal comma 2., art. 13, del D.L. n. 201/2011:

- per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Si applica l'aliquota ridotta allo 0,45% e la relativa detrazione, come previsto dal comma 10., art. 13 del D.L. 201/2011, anche a:

- fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992 (soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale);

Si applica l'aliquota ridotta allo 0,45% e la relativa detrazione, in attuazione della possibilità prevista dal comma 10., art. 13 del D.L. 201/2011, anche a:

- soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. n. 662/1996 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

3. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – **aliquota 0,2%**

L'aliquota ridotta allo 0,2% si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994, così come previsto dal comma 8., art. 13 del D.L. 201/2011.

4. ALIQUOTA AGEVOLATA – **aliquota 0,6%**

L'aliquota ridotta allo 0,6% si applica a:

- alloggio e pertinenze, locati con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come propria abitazione principale (art. 2 comma 3 Legge 431/98); per la definizione di utilizzo come abitazione principale si fa riferimento al comma 2. dell'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011 (“dimora abitualmente e risiede anagraficamente”); si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;

- alloggio e pertinenze concessi dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al primo grado (genitori – figli), che la occupino quale loro abitazione principale in base ad un contratto debitamente registrato; per la definizione di utilizzo come abitazione principale si fa riferimento al comma 2. dell'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011 (“dimora abitualmente e risiede anagraficamente”); si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;

5. ALIQUOTA AGEVOLATA – **aliquota 0,82%**

L'aliquota ridotta allo 0,82% si applica a:

- alloggi e pertinenze per i quali risulta debitamente registrato un contratto di locazione (diverso dal contratto a canone concordato) o di comodato gratuito (a soggetti diversi da parenti entro il 1° grado); si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;

- alloggi e pertinenze di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari)

6. ALIQUOTA AGEVOLATA – **aliquota 0,76%**

L'aliquota ridotta allo 0,76% si applica a:

-Terreni agricoli condotti direttamente

7. ALIQUOTA AGEVOLATA – **aliquota 0,78%**

L'aliquota ridotta allo 0,78% si applica a:

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 o locati tramite contratto debitamente registrato, rientranti nelle categorie catastali D, A10, C, con esclusione di C2, C6 e C7;

- Altri terreni agricoli

8. ALIQUOTA AGEVOLATA – **aliquota 0,85%**

L'aliquota ridotta allo 0,85% si applica a:

- Immobili rientranti nelle categorie catastali D, A10 e C con esclusione di C1, C2, C6 e C7, non locati e non rientranti tra quelli non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43, del D.P.R. n. 917/1986.

- 3) di dare atto che la detrazione base per l'abitazione principale ammonta ad euro 200,00, e che questa viene maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di euro 50 per ogni figlio di età inferiore ad anni 26 fino all'importo massimo di euro 400,00, portando la detrazione massima ad euro 600,00;
- 4) di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) il presente atto, su proposta del Presidente e con voti favorevoli n. 17, contrari n. 3 (Leporati, Leo e Napoli "**Pdl-Lega Nord- Lista Civica**"), astenuti n. 0, resi in forma palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Amedeo Imbrogno

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Margherita Clemente

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 05/04/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Incaricato
Emanuela Borsato

ESECUTIVITA'

Deliberazione immediatamente eseguibile il 28/03/2012 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Funzionario incaricato
Emanuela Borsato
